



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **“Opzioni” di recesso da società di capitali e conseguenze fiscali**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Trasferimento dell'azienda: i diversi approcci contabili, fiscali e contrattuali**

[Scopri di più](#)

Nella disciplina civilistica delle società di capitali ([articolo 2437 e seguenti cod. civ.](#), per le Spa, ed [articolo 2473 cod. civ.](#), per le Srl), sono previste **numerose fattispecie**, al ricorrere della quali il **socio è legittimato ad esercitare il diritto di recesso**, con conseguente **liquidazione del valore della quota** del socio, tramite **utilizzo del patrimonio netto della società**. La quota di capitale liquidata al socio uscente **è accresciuta ai soci “superstiti”**. In altre parole, l'uscita del socio dalla società può avvenire principalmente tramite **due modalità**:

- **recesso “tipico”**, previsto al ricorrere delle fattispecie indicate nelle già citate disposizioni del Codice civile, che comporta il **rimborso del valore della quota al socio** con utilizzo di **risorse della società** (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
- **recesso “atipico”**, che deriva dalla **cessione della partecipazione del socio uscente ai soci “superstiti”**, ovvero ad un **terzo estraneo alla compagine sociale**. In tale ipotesi, il patrimonio netto della società non è in alcun modo intaccato, poiché **l'operazione avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante**, incidendo, quindi, sulle loro **posizioni patrimoniali**.

È bene precisare che, nell'ambito delle disposizioni civilistiche che **regolano il recesso “tipico”**, il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al socio uscente, **gli amministratori offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci** (in proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a **soggetti terzi estranei alla compagine sociale**. Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile **procedere alla liquidazione del valore della quota del socio recedente**, utilizzando le **riserve presenti nel patrimonio netto**. Dal punto di vista fiscale, la natura del reddito percepito dal socio uscente (persona fisica) dipende dalle **modalità di uscita dello stesso dalla società**, e più precisamente:

- in caso di **recesso “tipico”**, il socio realizza un **reddito di capitale**, ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), pari alla differenza tra il **corrispettivo percepito** per la liquidazione della quota e il **costo fiscale della stessa**. Si tratta, quindi, di un dividendo tassato con **imposta “secca” del 26%** nel periodo d'imposta in cui il reddito stesso è percepito. È bene evidenziare che l'eccedenza in questione assume, in ogni caso, la **natura di**



**reddito di capitale**, anche se le somme da attribuire al socio recedente sono prelevate dalle **riserve di capitale** ([circolare n. 26/E/2004](#));

- in caso di **recesso “atipico”**, il socio realizza un **reddito diverso** di cui [all’articolo 67, lett. c\) e c-bis, Tuir](#) (capital gain), pari alla differenza tra il **corrispettivo percepito** e il **costo fiscale della partecipazione**, con tassazione “secca” del 26%. Al pari dei redditi di capitale, anche quello in questione è tassato **in base al principio di cassa** nel periodo d’imposta in cui **lo stesso è percepito**.

Nel confronto tra le due “opzioni” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo riguarda la **determinazione del costo fiscale della partecipazione** da contrapporre al valore percepito dal **realizzo della partecipazione** poiché, come rilevato in più occasioni dall’Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, la [Circolare n. 10/E/2005](#), e la successiva [Circolare n. 16/E/2005](#)), l’eventuale **rivalutazione del costo fiscale della partecipazione**, con il versamento dell’imposta sostitutiva, rileva **ai soli fini della determinazione dei redditi diversi**, di cui [all’articolo 67, lett. c\) e c-bis, Tuir](#).

In altre parole, il socio che esce dalla società **con il recesso “tipico”**, poiché realizza un **reddito di capitale**, non può contrapporre al valore percepito il **costo fiscale che deriva a seguito della rivalutazione della quota** con il pagamento della predetta imposta sostituiva, ma deve aver riguardo al **costo della partecipazione esistente** prima di aver eseguito la rivalutazione stessa.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l’eventuale **recesso in perdita**, che si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagnia sociale **sia inferiore al costo fiscale della partecipazione**. In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare **una minusvalenza utilizzabile secondo le regole del capital gain**, ossia a scompto di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei **cinque anni successivi** ad abbattimento di **eventuali future plusvalenze**.

Tale regola trova un’eccezione nell’ipotesi in cui **la minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione** ad un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa **non può essere utilizzata in base alle regole descritte**. Al contrario, il **recesso “tipico” in perdita** non determina **alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa**, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.